BASILICATA - Legge Regionale 7 novembre 1988, n.39 Modifiche alla LR 3/5/1988, n. 15 su interventi a favore dell'apicoltura

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 è abrogato. Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 è abrogato. Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 è abrogato. OMISSIS Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 viene così modificato: <<La Regione attiverà un apposito laboratorio di assistenza e sperimentazione per l'apicoltura, del quale si avvarranno le USL per l'esercizio delle funzioni loro affidate dalla presente legge>>. Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 è abrogato. OMISSIS L'articolo 14 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 è abrogato.

ARTICOLO 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 20 comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, addì 7 novembre 1988